



SEMINARIO DI FORMAZIONE

Il regolamento di disciplina degli alunni Come costruire un regolamento adeguato alle esigenze della società digitale

a cura di Lorenzo Capaldo



Sintesi degli argomenti trattati

- Natura dell'azione disciplinare
- Riferimenti normativi
- Le novità in materia di contrasto del *cyberbullismo*
 - Obbligo educativo specifico
- I principi posti dal D.P.R. n.249/1998 e dalla legge n.241/1990
 - Natura del regolamento di disciplina
 - Organi competenti, infrazioni, sanzioni, procedimento, diritto di difesa, obbligo di motivazione, proporzionalità, impugnazioni
 - Esame della giurisprudenza
- Redigere un regolamento di disciplina
 - Guida alla predisposizione di un testo normativo



Il rapporto scuola/allievo

potestà e soggezione

atto amministrativo

legge 241/1990 e giurisdizione del G.A.

INIZIO: iscrizione

assegnazione alla classe, valutazione dell'apprendimento,
momenti disciplinari, eventuale trasferimento

FINE: conseguimento del titolo di studio



Natura dell'azione disciplinare

Oltre ad assumere una valenza pedagogico – educativa, l'azione disciplinare è anzitutto ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, assoggettata anche ai principi e alle garanzie della LEGGE n.241 del 1990.

SANZIONI IMPUGNABILI INNANZI AL T.A.R.




La funzione educativa della scuola

Non solo istruzione, ma anche formazione ed educazione dei fanciulli (Cass. 2656/2008).

Prospettiva non antagonista ma complementare a quella della famiglia.

Possibilità di contrasto / impossibilità di imporre un veto.



La legge 29.05.2017, n.71 estende l'ambito della funzione educativa della scuola

Art.4, co.5 -> in conformità alla legge 107/2015 ...*le istituzioni scolastiche ...promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari.*

Art.5, co.1, -> *salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.*



Obbligo di adeguamento dei regolamenti di disciplina

Art.5, comma 2, legge n.71/2017

I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.



Fonti e principi

Il fondamento del potere disciplinare della scuola si rinviene nello *ius corrigendi* volto ad assicurare il rispetto delle regole e il conseguente successo formativo ed educativo che la scuola è chiamata a perseguire.

- Per gli alunni della scuola PRIMARIA si applicano gli artt. da 412 a 414 del R.D. 1297 del 1928. Raccordo con la normativa successiva.
- Per gli alunni della scuola SECONDARIA si applica il D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 – Statuto-, con le modifiche apportate dal D.P.R. n.237/2007 preceduto dalla direttiva “Fioroni” n.16 dello stesso anno.
- MA lo Statuto è una CORNICE che demanda ai REGOLAMENTI delle singole scuole l'individuazione di INFRAZIONI, PROCEDURE e ORGANI COMPETENTI.



Lo Statuto

- Esprime i valori che devono informare la *comunità scolastica*.
- Art.3: declina i doveri degli studenti.

Art.4 Principi personalità della responsabilità e diritto di difesa.

(...) Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.

- Si occupa in particolare delle sanzioni espulsive.
- Introduce la finalità educativa e riparatoria della sanzione.
- Principio della tendenziale non interferenza tra disciplina e valutazione.



Il regolamento disciplinare

- **CONDIZIONE PREGIUDIZIALE** per l'esercizio del potere disciplinare.
- Conseguenze della mancata adozione.
- Punibilità delle condotte non previste come illecito disciplinare.



Natura giuridica del Regolamento

- Atto di auto-organizzazione
- Atto amministrativo unilaterale
- Deliberato dal Consiglio d'Istituto (*ex art. 10, comma 3°, lett. a D.Lgs. 297/1994 "previa consultazione" di studenti e genitori: v. artt. 6 D.P.R. 249 e 14, comma 2° D.P.R. 275/1999*)
- Pubblicazione sull'albo della Scuola
- Conseguenze della mancata adozione



Contenuti del Regolamento

- Mancanze disciplinari e doveri ex art. 3
- Sanzioni (onere di tipizzazione)
- Procedimento:
 - forma
 - modalità di contestazione dell'addebito
 - contraddittorio
 - termine di conclusione
- Organi competenti
- Organo di garanzia
- Procedure di elaborazione/condivisione e sottoscrizione “condivisa” del Patto Educativo di corresponsabilità (art. 5 *bis*, 2° comma)



Il procedimento (1)

- Comunicazione di avvio del procedimento (**contestazione di addebiti**)
- Formalizzazione dell'istruttoria (**verbalizzazione**)
- Obbligo di conclusione espressa (**sanzione/archiviazione**)
- Obbligo di motivazione
- Termine di conclusione certo



Il procedimento (2)

- Centralità del diritto di difesa: lo studente deve potere “*esporre le proprie ragioni*” (art. 4, comma 3° e artt. 7 ss Legge 241/1990).
- Centralità della comunicazione della contestazione di addebiti.
- Proporzionalità sanzione/fatto commesso.



Le impugnazioni

- Legittimazione (“*chiunque vi abbia interesse*”).
- Introduzione di un secondo rimedio amministrativo: ricorso al direttore dell’USR (previo parere vincolante dell’organo di garanzia regionale).
- Esecutività della sanzione nel termine di impugnazione o durante l’impugnazione.
- Irrilevanza della contemporanea pendenza del procedimento penale.



Casi particolari

- **Alunno maggiorenne:** rileva lo status di studente a prescindere dall'età.
- **Alunno della scuola primaria:** possibilità di estendere i principi del D.P.R. 249/1998, attraverso l'applicazione della legge 241/1990, "attualizzando" l'apparato sanzionatorio di cui al R.D. 1927/1928 (rilievo del Regolamento di Istituto).



Rapporto tra sanzioni disciplinari e valutazione del comportamento

D.P.R. n. 122/2009 (art. 7)

Il D.Lgs. n. 62/2017

Regola generale: D.Lgs 62/17 art. 1. 3. *La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.*

Decorrenza per il I ciclo dall'a.s. 2017/18 (v. art. 2, co 5) – Nota MIUR 10.10.2017, prot. N. 1865.



Nota MIUR 10.10.2017, prot. N. 1865

Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.

È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).



Lorenzo Capaldo

**Per info e comunicazioni:
info@italiascuola.it
www.italiascuola.it**